

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI GIURISTI ITALIANI (XII - XX SECOLO)

DIRETTO DA

ITALO BIROCCHI
ENNIO CORTESE
ANTONELLO MATTONE
MARCO NICOLA MILETTI

A CURA DI

MARIA LUISA CARLINO
GIUSEPPINA DE GIUDICI
ERSILIA FABBRICATORE
ELOISA MURA
MARTINA SAMMARCO

CON LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SENATO

VOLUME II
Lev-Z

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

L'opera è stata pubblicata con il contributo dei fondi MIUR-PRIN 2008 assegnati alle unità di ricerca delle Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza; di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto; di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche; di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione.

Con il contributo e il supporto documentario della Biblioteca del Senato



Senato della Repubblica

ISBN 978-88-15-24124-5

Copyright © 2013 by Società Editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

Indice

VOLUME I

Presentazione. Per un diritto fatto da uomini, <i>di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone e Marco Nicola Miletta</i>	p. VII
Le fonti per la storia dei giuristi medievali, moderni e contemporanei nella Biblioteca del Senato, <i>di Sandro Bulgarelli</i>	XXV
Abbreviazioni	XXIX
Voci A-Les	1

VOLUME II

Voci Lev-Z	1175
Abbreviazioni bibliografiche	2099
Indice delle cose notevoli	2155
Indice dei nomi	2191
Gli autori	2273

Vadalà-Papale, Giuseppe (Catania, 15 aprile 1854 - ivi, 3 settembre 1921)

Filosofo, sociologo e civilista, si laureò in giurisprudenza a Catania nel 1874. Conseguita nel 1881 la libera docenza in Filosofia del diritto presso l'Ateneo catanese, divenne professore straordinario nel 1894, per approdare, infine, nel 1899, alla cattedra di ordinario, inaugurata dalla prelezione *Il pessimismo del secolo e la patologia sociale* (in *RISC*, 29 [1900], p. 305-353). Rettore dell'Università di Catania nel 1910-11, fu dal 1912-13 preside della Facoltà di Giurisprudenza. Avvocato, politico, amministratore, fu consigliere comunale dal 1885 al 1920, più volte assessore, presidente della provincia nel 1905-06, membro di diversi enti economici e presidente dal 1909 della Società di Storia patria per la Sicilia orientale.

Autore di un notevole numero di saggi, note e libelli, fondò la *Rivista di sociologia* e collaborò assiduamente alle riviste di fine secolo, specialmente a quelle - *Antologia giuridica*, *Circolo giuridico*, *La scienza del diritto privato*, *Archivio giuridico*, *Spedaliere* - più interessate ad affrontare la questione del metodo. Pienamente immerso nel suo tempo, respirò il clima del positivismo scientifico, collegò la scienza giuridica alle neonate scienze sociali, assorbì i postulati dell'evoluzionismo e del darwinismo, che lo condussero ad una concezione del diritto organicistica, deterministica, storicistica e sociologica. Già nella prima opera, *Morale e diritto nella vita* (Napoli 1881), emergono le linee di un pensiero complesso, al fulcro del quale sta l'idea del diritto come prodotto sociale, la sua na-

tura di fenomeno scientifico determinato dalla storia e dalla biologia. In *Darwinismo naturale e Darwinismo sociale* (Torino 1883) e in *Gli ospedali e il Darwinismo* (Roma 1884) sottopose «il fenomeno della vita sociale» agli stessi cambiamenti e alle stesse energie del fenomeno fisico, avvalorando le teorie di *Malthus*, *Darwin*, *Spencer*, *Schäffle* intorno al problema della popolazione (in *Antologia giuridica*, 1 [1886-87], p. 683-704).

Trasferiti sul piano giuridico, il darwinismo e l'evoluzionismo imprimevano al diritto una tensione dinamica ed una dimensione storico-sociale che imponevano di rifondare, secondo *La nuova tendenza del diritto civile in Italia* (Trani 1883), non solo *Il Codice civile italiano e la scienza* (Napoli 1881), ma tutto il diritto privato, perché poco o punto coerente con la moderna società industriale, attraversata da unioni di persone e di cose scaturite dalla «tendenza all'associazione del capitale e del lavoro». Solo così, ripensando la società in termini complessi e l'individuo «non dal lato atomistico, ma in rapporto al tutto», avrebbe potuto raggiungersi quel traguardo improrogabile che stava per V.-P. nell'emanazione di un «Codice privato-sociale», nuovo epicentro, insieme a un «Codice industriale» e a un «Codice rurale», del diritto moderno (*Diritto privato e Codice privato-sociale*, in *Scienza del diritto privato*, 1 [1893], p. 7-39; ma anche *Per un Codice privato-sociale*, in *Spedaliere*, 1 [1891], p. 50-83; e *Necessità della codificazione dell'economia politica per la costituzione del Codice privato-sociale*, in *Sc. pos.*, 1 [1891], p. 152-170).

Riannodati i fili storici di una filosofia politica vincolata dall'esistenza di una legge superiore, a tal fine richiamando *Le leggi nella dottrina di Platone, Aristotele, Cicerone* (Catania 1894), *Le leggi nella dottrina di S. Agostino e S. Tommaso* (Catania 1894), *Le leggi nella dottrina di Dante Alighieri e di Marsilio da Padova* (Torino 1898), *I Dati psicologici nella dottrina giuridica e sociale di G.B. Vico* (Roma 1889) e *La funzione organica della società e dello stato nella dottrina di G.D. Romagnosi* (in *RISG*, 3 [1887], p. 341-395), V.-P. elaborava, principalmente ne *L'ordinamento della legge positiva nella società* (in *Antologia giuridica*, 7 [1893], p. 137-173 e 201-217), un programma di scienza della legislazione incentrato sul principio della necessaria corrispondenza fra leggi positive e norme di ragione, che erano tali in quanto conformi alla coscienza giuridica sociale: il diritto era «fluido nerveo dell'organismo» (*La filosofia del diritto a base sociologica*, in *Circ. giur.*, 16 [1885], I, p. 163-178 e 195-209), che acquistava forza cogente nel momento in cui assumeva forma positiva, ora come consuetudine, ora come legge.

La legislazione; pertanto, avrebbe dovuto riflettere il movimento della società, conformarsi alle esigenze dei tempi, mantenere un carattere «dinamico-sociale» (*Il processo dinamico della legge e delle codificazioni nell'organamento sociale*, in *Spedalieri*, 2 [1892], p. 363-387, e *Per il compito della moderna filosofia del diritto*, in *Arch. giur.*, 32 [1909], p. 470-482).

Proprio l'aspirazione al dinamismo spingeva V.-P. a valorizzare il ruolo del giurista e a proporre un indirizzo interpretativo «storico-evolutivo», capace di coniugare il momento dell'emanazione della legge con il processo di trasformazione sociale (*Dei metodi d'interpretazione giuridica per il nuovo indirizzo degli studi di diritto privato*, in *Atti V. Congr. naz. giur.-for.*, Palermo 1904, p. 58-65). Il nuovo metodo imponeva una revisione degli studi universitari (*Il diritto civile nell'insegnamento universitario*, in *Arch. giur.*, 27 [1881], p. 447-457), ma consentiva soprattutto a V.-P. di avanzare una serie di proposte concrete, chiave di volta per realizzare un diritto «proporzionato». In nome di *Una concezione integrale del diritto* (in *Studi Brugi*, Palermo 1910, p. 3-23), V.-P. evocava infatti l'idea aristotelica del diritto come necessaria proporzione dei rapporti, come «legge di equilibrio» chiamata ad armonizzare le linee di sviluppo sociale e a perseguire in concreto *L'eguaglianza sociale* (in *Antologia giuridica*, 1 [1886-87], p. 27-44, 243-260 e 317-341). Tra i principali esponenti del «socialismo giuridico», insieme al conterraneo Cimbali, al quale dedicava, nella commemorazione letta all'Università di Catania (ivi, 2 [1887-88], p. I-XVI), parole di encomio e di affettuosa amicizia, V.-P. collocava pertanto al primo posto la «questione sociale», auspicando l'emanazione di una «legislazione sociale» ed elaborando un programma solidaristico di riforme che toccava *Il fenomeno sociale della proprietà privata* (Milano 1892), il diritto ereditario (in *Atti VI Congr. giur. naz.*, Varese 1906, p. 1-29) e vari istituti codicistici, ma soprattutto l'assicurazione sociale e *La costruzione giuridica del contratto di lavoro* (in *Atti IV Congr. giur. naz.*, II, Napoli 1897, p. 9-91).

BIBL.: SALOMONE [1913], p. 430-431; Michele BARILARI, G.V.P. (*Necrologio*), in *RIFD*, 1 (1921), p. 285-286; Alessandro LEVI, G.V.P. (*cenno necrologico*), in *Ann. Univ. Ct.*, 1922-23, p. 83-89; Angelo CASTRO, *L'insegnamento della Filos. del dir. nell'Univ. di Catania*, in *RIFD*, 18 (1961), p. 328-333; Paolo UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico*, in *Pol. dir.*, 1 (1970), p. 241-268 e 387-409; SBRICCOLI [1976], p. 125-127; ORECCHIA [1978], p. 158-160; CASTELVETRI [1987], p. 254-256 e 269-270; CROSSI [1988], p. 24-28 e 35-39; Paoladele FIORENTINI, *Scienza del dir. e scienza della società nella Sicilia dell'Ot-*

tocento: G.V.P., in *Siculorum Gymnasium*, 1997, p. 263-315; SPECIALE [2001], p. 32-37, 47-49 e 128-138; DE SALVO [2002], *a.i.*; DOLLO [2005], p. 254 s.; Ferdinando MAZZARELLA, *Darwinismo, storicismo, socialità. «La nuova tendenza» di G.V.P.*, in *QF*, 41 (2012), p. 583-626.

Ferdinando MAZZARELLA